



COMUNE DI FOZA
PROVINCIA DI VICENZA

Prot. n. 4683

COPIA

ORDINANZA N. 10/2015

OGGETTO: divieto di porto, accensione e lancio fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, razzi, spari con armi da fuoco ed altri artifici pirotecnici nelle prossime festività di fine d'anno (31 dicembre 2015 e 1 gennaio 2016)

IL SINDACO

CONSIDERATO che durante il periodo delle festività di fine anno e di Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e con altre armi da fuoco, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

VERIFICATO che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini, per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni per le persone e cose e per tutelare il benessere degli animali;

DATO ATTO che si reputa necessario intervenire per il corrente periodo di festività con un provvedimento di divieto motivato in particolare dalla situazione meteorologica anomala di questa stagione invernale, con assenza di precipitazioni e di neve al suolo, diffusa siccità in tutto il territorio montano e forte aumento del rischio di incendi (in proposito giusto nella giornata di ieri si è registrato un episodio di incendio di vasta portata nel territorio dell'Altopiano);

CONSIDERATO che tra le prerogative del Sindaco rientrano i provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, giusto il disposto dell'art. 54 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

RITENUTO fondamentale impedire il porto e l'utilizzo su area pubblica di articoli pirici e di altri artifici da sparo nelle festività di cui sopra per il corrente periodo, e dunque nelle date del 31.12.2015 e del 01.01.2016 e per tutte le successive giornate fino al permanere delle condizioni meteorologiche di siccità e assenza di precipitazioni e di neve al suolo;

Comune di FOZA - Via Roma 4 - 36010 FOZA - VI -
Tel. 0424/698003 - fax 0424698281
e-mail: segreteria@comune.foza.vi.it - PEC: foza.vi@cert.ip-veneto.net
C.F. e P.I. 00537800245



01/62

DATO ATTO che la violazione a tale divieto rientra anche tra le previsioni di cui all'articolo 703 C.P. e debba essere punita, a norma del medesimo, ogni attività di sparo di petardi o con armi da fuoco, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici non autorizzata;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento viene contestualmente trasmesso al Prefetto di Vicenza ed alle Autorità di Pubblica Sicurezza;

VISTI:

La Legge 447 del 26/10/1995 e, in particolare, l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

la legge 24/11/1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni;

il comma 4 dell'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.M. 5 agosto 2008;

la Legge 241/1990 e successive modificazioni;

il T.U.L.P.S.;

lo Statuto del Comune di Foza.

ORDINA

Durante il periodo delle festività di fine anno e di Capodanno, e dunque nelle date del 31.12.2015 e del 01.01.2016 e per tutte le successive giornate fino al permanere delle condizioni meteorologiche di siccità e assenza di precipitazioni e di neve al suolo, nel territorio comunale di Foza sono vietati il porto e l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi e con altre armi da fuoco, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la confisca ai fini della distruzione degli articoli rinvenuti e con la sanzione amministrativa d'importo variabile da Euro 25,00 a Euro 500,00, come stabilito dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 18 L. 24 novembre 1981 nr. 689 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Foza, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organi di informazione locali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio;
- al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono preposte al controllo, alla vigilanza e all'osservanza sul rispetto del presente dispositivo

Dalla Residenza Municipale, li 29 dicembre 2015

IL SINDACO
f.to ORO ing. MARIO

Comune di FOZA - Via Roma 4 - 36010 FOZA - VI -
Tel. 0424/698003 - fax 0424698281
e-mail: segreteria@comune.foza.vi.it - PEC: foza.vi@cert.ip-veneto.net
C.F. e P.I. 00537800245



01/62

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio comunale dal 30.12.2015 al 13.01.2016.

Foza, li 30.12.2015

Il Messo comunale
f.to Segafredo Sandro

